

V^o per le
pubblici carriere
sul sito
Cantieri

28 MAR 2013
598



TRIBUNALE DI VITERBO

Via G.Falcone e P. Borsellino, n. 41 - Tel. 0761/3511 - Fax 0761/360102

Prot. n. 491

Viterbo, 22/3/2013

OGGETTO: Formazione delle tabelle di composizione degli uffici giudiziari del distretto. Triennio 2009 - 2011. Variazione tabellare provvisoria - Dr. Angela CALIA - GOT destinata alla Sezione Civile con le funzioni ed il ruolo già attribuite alla Dr.ssa MATTEI Silvia. Decreto relativo alle cause che non possono essere trattate dai GOT ai sensi dell'art. 61.2 della Circolare del CSM del 21/7/2011.

Al Sig. Presidente
della Corte di Appello di

R O M A

Ai signori Magistrati del Tribunale
e delle sezioni distaccate

LORO SEDI

Al signor Giudice Onorario
Dr. Angela CALIA

Al Sig. Presidente
dell'Ordine Degli Avvocati di

VITERBO

Ai responsabili delle Cancellerie
Civili e Volontaria Giurisdizione

SEDE

Si trasmette il decreto di variazione tabellare provvisoria, che dispone le modalità del rinvio delle cause civili che non possono essere trattate dalla Dr.ssa Angela CALIA.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Maurizio Pacioni



TRIBUNALE DI VITERBO

Via G. Falcone e P. Borsellino, 41- Tel. 0761/3511 e Fax 0761/360102

Il Presidente

Viste le tabelle di organizzazione dell' Ufficio attualmente vigenti;

Visto il proprio provvedimento del 4/3/2013, con il quale si stabiliva che a partire dalla stessa data il GOT Dr.ssa Angela Calia fosse destinata alla Sezione civile della Sede Centrale con le funzioni ed il ruolo già attribuiti alla Dr.ssa Silvia Mattei, eccezione fatta per quelle materie che, secondo quanto previsto dal paragrafo 61.2, prima alinea, n. 1, lett. a e b, e secondo alinea dello stesso paragrafo, n. 2, lett. a, della Circolare del C.S.M. del 21/7/2011, non possono essere attribuite ai giudici onorari di Tribunale.

Ritenuta la necessità di precisare quale debba essere il prosieguo per le cause già in precedenza attribuite alla Dr.ssa Mattei e che non possono essere trattate dal GOT Dr.ssa Calia ai sensi delle su citate disposizioni della Circolare consiliare anzidetta;

dispone

che per le cause come sopra indicate in premessa il GOT Dr.ssa Angela Calia si limiti a rinviare le stesse ad udienza fissa senza adottare alcun provvedimento;

dispone

che per tali cause, qualora sussistano ragioni di assoluta ed improrogabile urgenza, le parti possano fare istanza di anticipazione, congruamente motivata, al Presidente della Sezione civile, che provvederà ad una nuova assegnazione ad uno dei magistrati

in servizio presso la stessa Sezione secondo i criteri indicati del provvedimento emesso il 26/9/2011, con il quale è stato ristrutturato il settore civile del Tribunale.

Si comunichi il presente provvedimento al Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Roma, al Presidente della Sezione civile, ai giudici in servizio presso questo ufficio, al Dirigente amministrativo del personale, alle competenti cancellerie civili ed al Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Viterbo.

Viterbo 21/3/2013

IL PRESIDENTE
Dr. Maurizio Pacioni

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL

21/3/2013

L'Assistente Giudiziario
Maria Paola Cuccagna

Prot. 543
del 4/3/2013

- 4 MAR 2013

441



TRIBUNALE DI VITERBO

Via G.Falcone e P. Borsellino 41 ☎ 0761/3511 fax 0761/360102

IL PRESIDENTE

Viste le tabelle di organizzazione del Tribunale attualmente vigenti;

visto il D. M. 15/12/2011 con in quale la Dr.ssa Vilma Passamonti, Giudice di questo Tribunale in servizio presso la Sezione civile della sede centrale, è stata destinata al Tribunale di Roma con funzioni di giudice;

atteso che il suddetto magistrato ha lasciato questo ufficio in data 20/02/2012; visto il D. M. 9 / 01/ 2013, con il quale il Dr. Gaetano Mautone, assegnato al settore penale dibattimentale della stessa Sede è stato trasferito con funzioni di Presidente di Sezione al Tribunale di Perugia, ove assumerà servizio il 25/03/2013.

Visto il proprio provvedimento in data 1/3/2013 con il quale la Dr.ssa Silvia Mattei, anche essa in servizio presso la Sezione civile di questo Ufficio è stata assegnata al Settore penale dibattimentale con le funzioni ed il ruolo attribuiti al Dr. Mautone;

ritenuto che le vacanze verificatesi nell' organico del Tribunale e, segnatamente, nella Sezione civile della Sede centrale possono considerarsi senza altro significative, non essendo prevedibile quando tali vacanze verranno a cessare;

rilevato che il giorno 2/03/2013 si è completato positivamente il tirocinio del GOT Dr. ssa Angela Calia;

ritenuto conseguentemente, che il ruolo e le funzioni attualmente assegnati alla Dr.ssa Silvia Mattei possono essere attribuiti al GOT Dr.ssa Calia con esclusione delle materie private al paragrafo 61.2, 2° alinea, n. 2, lettera a) della Circolare del C.S. M. del 21/ 7/ 2011;

dispone

che a decorrere dal 4/03/2013 il GOT Dr.ssa Angela Calia sia assegnata alla Sezione civile della Sede centrale con le funzioni ed il ruolo già attribuiti alla Dr.ssa Silvia Mattei, con esclusione delle materie indicate nel paragrafo 61.2, 2° alinea, n. 2, lettera a), della circolare del C. S. M. del 21/07/2011;

dispone

che il presente provvedimento acquisti efficacia esecutiva immediata alle condizioni stabilite nel paragrafo 14 della vigente Circolare del C. S. M. sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti.

dispone

trasmettersi copia del presente decreto al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma, per quanto di competenza;

parimenti dispone che copia del presente pervenga al Consiglio Superiore della Magistratura per le determinazioni circa la presente proposta di variazione tabellare.

Si comunichi il presente provvedimento ai magistrati ed ai GOT di questo Tribunale, alle competenti Cancellerie della Sezione civile della Sede centrale, nonché al Presidente del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati in sede.

Viterbo, 4/3/2013

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Maurizio Pacioni

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL

4 MAR. 2013

L'Assistente Giud. Maria Fazio Caccagnini



Capo VII

Giudici onorari di tribunale.

Giudici onorari di tribunale

61.1 - Le proposte tabellari dovranno contenere specifiche indicazioni quanto alla destinazione ed alle funzioni dei giudici onorari di tribunale (GOT) assegnati, previa consultazione dei medesimi, alle singole sezioni degli uffici, ai sensi dell'art. 43 bis O.G..

61.2 - La proposta tabellare può prevedere l'impiego dei giudici onorari con i seguenti limiti:

1) per il settore civile:

- a) i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;
- b) gli appelli avverso le sentenze del giudice di pace;

2) per il settore penale:

- a) i procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cpp;
- b) i procedimenti che si trovino nella fase che comporti l'esercizio delle funzioni di giudice delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare.
- c) i procedimenti di appello del giudice di pace, come previsti dall'art. 39 D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

L'utilizzo dei GOT può avvenire secondo i seguenti modelli:

1) Ciascun giudice togato può essere affiancato da un giudice onorario di tribunale nella trattazione di procedimenti individuati con criteri generali ed astratti.

Al giudice togato deve, in questo caso, essere affidato un ruolo aggiuntivo. Nelle sezioni penali il giudice togato, celebrata l'udienza di comparizione ex art. 555 c.p.p., stabilisce quale dei procedimenti speciali e quali dibattimenti assegnare ai giudici onorari.

Nelle sezioni civili il giudice togato, con riferimento a ciascun procedimento, delega compiti e attività, anche istruttorie purchè non complesse, al giudice onorario, affidandogli con preferenza i tentativi di conciliazione e i procedimenti speciali previsti dagli art. 186 bis e 423, primo comma, c.p.c.;

2) In caso di significative vacanze nell'organico dell'ufficio, ai GOT può essere assegnato un ruolo, con esclusione delle seguenti materie:

a) per il settore civile:

- societaria e fallimentare;
- proprietà intellettuale ed industriale.

b) per il settore penale:

- i procedimenti tratti a giudizio con rito direttissimo.

In queste ipotesi il Presidente di sezione o, in mancanza, un giudice togato individuato con la procedura di cui al par. 33.7, esercita le funzioni di coordinatore e referente dei GOT per ciascuna sezione civile e penale o per la sezione promiscua.

3) Fermi tutti i limiti di materia su evidenziati, i giudici onorari possono comunque essere destinati in supplenza dei giudici professionali anche nei collegi.

61.3 - Nelle proposte, in ogni caso, debbono essere specificati i criteri